



COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 - C.F. 00392220752

www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CORSANO - (L. R. n.10/2014 e s.m.i).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 10, come modificata e integrata, da ultimo, dalla Legge Regionale 10 marzo 2025, n. 3, un bando pubblico biennale per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di Corsano, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, per i programmi di mobilità e gli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione. Il presente bando è adottato previa attivazione e conclusione del procedimento di concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e con quelle degli inquilini e degli assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio amministrativo dell'ente gestore, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., sulla base delle linee di indirizzo approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 10/06/2026, come da schema approvato con determinazione n. 722 Reg.Gen. del 15/06/2026. I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) dovranno presentare domanda al Comune di Corsano su apposito modello predisposto dall'Ente, dalla data di pubblicazione del presente bando secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. È vietata la contemporanea titolarità di più assegnazioni ERP nell'ambito regionale. In caso di assegnazione in altro Comune, il concorrente decade dalla presente graduatoria.

La nuova graduatoria sostituirà quella precedente. Gli aspiranti assegnatari già inclusi nella graduatoria decadranno quindi da ogni diritto, e per essere inclusi nella nuova graduatoria dovranno presentare una nuova domanda ai sensi del presente bando.

ART. 1 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea. Sono altresì ammessi al concorso anche:

- i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

a) i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Corsano.

Sono ammessi al concorso anche coloro che, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Corsano:

- svolgono attività lavorativa, autonoma o dipendente esclusiva o principale nel Comune di Corsano;

- sono lavoratori destinati a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo realizzato nel Comune di Corsano; lavoratori emigrati all'estero, che partecipino solo all'ambito territoriale di Corsano finalizzato comunque al rientro in Italia, dovendo garantire la stabile occupazione dell'alloggio assegnato, la cui mancanza è causa di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/2014.

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato in qualsiasi località sul territorio italiano; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 10/2014, determinati con i criteri di cui all'art. 22 della stessa legge. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente che da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione. Per la definizione di alloggio adeguato si rimanda alle definizioni di cui al successivo art. 2.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno, ovvero non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, fatta salva l'ipotesi di perdita incolpevole del diritto alla proprietà o al contributo regionale. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, **non superiore al limite di € 18.400,00 alla data di pubblicazione del Bando** e come aggiornato da eventuali deliberazioni regionali vigenti alla scadenza del Bando, D.G.R. Puglia n. 1849 del 21/11/2025, BURP n. 100 del 15/12/2025, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. e), L.R. n. 10/2014. Per la definizione del reddito di riferimento si rimanda al successivo art. 2. Il possesso del requisito di cui al presente

punto e) deve essere dichiarato mediante compilazione della “Scheda situazione reddituale del nucleo familiare” relativa ai redditi percepiti nel 2025, allegata al presente bando (ALLEGATO B - Scheda situazione reddituale del nucleo familiare), corredata, ove ricorra, da copia della dichiarazione dei redditi 2026, ove già presentata, e/o CU 2026, di ciascun componente il nucleo familiare. Il requisito di cui al presente punto e) deve essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente al momento della presentazione della domanda, al momento dell’assegnazione e anche per tutto il periodo di locazione. Deve essere dichiarata l’eventuale iscrizione alla Camera di Commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice. Tale requisito deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti il nucleo familiare; deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015);

h) chi non ha subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

ART. 2 – DEFINIZIONI

-Per **ALLOGGIO ADEGUATO** si intende l’alloggio la cui superficie utile abitabile, come definita dall’articolo 6 dell’allegato A della D.G.R. n. 1941 del 21 dicembre 2023 “Aggiornamento dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata e parziale modifica della Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del 02 maggio 1996”, sia non inferiore a 45 metri quadrati.

In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l’alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
- b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
- c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
- d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;
- e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

-Per **NUCLEO FAMILIARE** s'intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni, per il quale si chiede l'assegnazione.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio e unioni civili, come oggi disciplinati dall'art. 1 della Legge n. 76/2016;
- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

La composizione del nucleo familiare deve essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 mediante compilazione dell’apposita sezione nel modello di domanda, ovvero mediante

presentazione di copia conforme del certificato di stato di famiglia aggiornato alla data di presentazione della domanda.

-Il **REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE** è dato dalla somma dei redditi imponibili di ogni componente del nucleo familiare risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale disponibile, riferita all'anno precedente il bando di concorso.

Per il presente bando si fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2025 dichiarati nel corso dell'anno 2026.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio fiscalmente a carico e/o minore; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e assegni ad essi equiparati, compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

Sono esclusi dalla determinazione del reddito l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA o SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

A partire dal 1° gennaio 2027 il reddito sarà acquisito con ISEE del nucleo familiare secondo la disciplina regionale vigente.

Il possesso del presente requisito deve essere dichiarato mediante compilazione della "Scheda situazione reddituale del nucleo familiare" allegata al presente bando (ALLEGATO B), corredata, ove ricorra, da copia della dichiarazione dei redditi 2026, ove già presentata, e/o CU 2026.

È richiesto altresì il dato ISEE ordinario in corso di validità ai fini dell'applicazione del criterio di priorità a parità di punteggio previsto dall'art. 5, comma 3, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

Le dichiarazioni contenute nell'ALLEGATO B "Scheda situazione reddituale del nucleo familiare" saranno utilizzate altresì per l'attribuzione del punteggio di cui al punto a1) del successivo articolo 4.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti continuativi percepiti nello stesso anno 2025, quali:

- pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, inclusa la pensione di invalidità, (purché continuativi);
- tutte le indennità, comprese quelle esentasse, purché continuative (art. 3, co.1/e, L.R.n.10/2014);

Sono invece esclusi i contributi previdenziali, gli assegni per il nucleo familiare e gli emolumenti non continuativi, quali ad esempio:

-assegno di maternità, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, sostegno economico per spese mediche e funerarie, indennità mensile di frequenza, ecc.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI

Sono esclusi dalle procedure di assegnazione **coloro che occupano illegalmente un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) o che abbiano ceduto senza titolo un alloggio di ERP**. È fatta salva la deroga contenuta nel comma 2 e nel comma 3 dell'art. 20 della L.R. n. 10/2014. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come definito al comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014 e secondo l'ordine ivi indicato. La graduatoria definitiva prodotta al termine del procedimento di cui al presente bando conserva la sua efficacia fino all'approvazione di una nuova graduatoria definitiva, fermo restando che

l'eventuale aggiornamento può avvenire mediante bandi integrativi nell'arco del biennio, ai sensi degli artt. 4 e 7 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PUNTEGGI

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate **esclusivamente** sui moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.corsano.le.it.

Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza. Il questionario è formulato in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al bando ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

La mancanza di una qualsiasi delle autocertificazioni richieste per i requisiti prescritti comporta il non accoglimento della domanda.

La dichiarazione falsa è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I richiedenti possono, comunque, in luogo delle autocertificazioni, produrre la documentazione e le certificazioni richieste. S

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, sono attribuiti i punteggi, secondo quanto disposto dalla legge regionale 07 aprile 2014, n. 10.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti e determinano l'esclusione dalla graduatoria ovvero la rideterminazione del punteggio, con mutamento della posizione nella graduatoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente bando.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso.

Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a15) di seguito indicati:

a1) Reddito del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., non superiore ai seguenti limiti:

- a) inferiore a una pensione sociale (€ 5.852,21 annui) punti 4
- b) inferiore a una pensione minima INPS (€ 7.954,05 annui) punti 3
- c) inferiore a una pensione minima INPS + una pensione sociale (€ 13.806,26 annui)punti 2

NOTA BENE: la mancanza di reddito o lo stato di indigenza devono essere autocertificati mediante la compilazione degli appositi modelli (ALLEGATO C – “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per assenza di reddito” o ALLEGATO D – “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

per stato di indigenza”) allegati al presente bando, redatti ai sensi del DPR 445/2000 e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro Provinciale per l’Impiego. La falsa attestazione, oltre a comportare le conseguenze previste per legge, produrrà l’esclusione del richiedente dalla graduatoria.

a2) Numero componenti del nucleo familiare

- a) nucleo familiare composto da 3 a 4 unità punti 1
- b) nucleo familiare composto da 5 unità punti 2
- c) nucleo familiare composto da 6 unità punti 3
- d) nucleo familiare composto da 7 unità e oltre punti 4

a3) Famiglia monogenitoriale con almeno uno o più minori a carico punti 2

a4) Richiedenti che abbiano superato il 67° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico punti 2

NOTA BENE: Condizione per l’attribuzione del punteggio è che sia il richiedente, sia l’eventuale coniuge o componente della coppia abbiano superato il sessantasettesimo anno di età.

a5) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio punti 2

Tale punteggio è attribuibile:

- a) Purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età (35°);
- b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) Presenza di soggetti diversamente abili nel nucleo familiare, punti 2

NOTA BENE: Ai fini dell’attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi);

a7) Richiedenti la cui sede lavorativa si trova a una distanza superiore a 40 Km (quarantachilometri) da quella di residenzapunti 1

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

NOTA BENE: La distanza si intende misurata dal luogo di residenza a quello di lavoro abituale in termini di effettiva percorrenza stradale automobilistica, servizio pubblico di trasporto su strada

o tratta ferroviaria, lungo il percorso più breve ragionevolmente percorribile. La misura sarà effettuata attraverso servizi cartografici disponibili su internet, quale “Google Maps” o simili;

a8) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

..... punti 4

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio. Il punteggio non è riconosciuto se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a9) Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal comune, non era destinato ad abitazione punti 2

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando. I punteggi di cui alle lettere a9) e a10) non sono tra loro cumulabili.

a10) Richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 2 unità punti 2

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a11) Richiedenti che abitino, alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito dall'art. 10 della L.R. n. 10/2014:

a) sovraffollamento con oltre 1 persone in più punti 1

b) sovraffollamento con oltre 2 persone in più punti 2

c) sovraffollamento con oltre 3 persone in più punti 3

NOTA BENE: Secondo l'art. 10 della L.R. 10/2014 si definiscono idonei gli alloggi con superficie non inferiore a 45 mq per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone; con superficie non inferiore a 55 mq per nuclei familiari composti da 3 persone; con superficie non inferiore a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; con superficie non inferiore a 85 mq per nuclei familiari composti da 5 persone; con superficie non inferiore a 95 mq per nuclei familiari composti da 6 o più persone.

a12) Richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo punti 1

a13) Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio, o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando, l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando punti 6

a14) Richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, purché il concorrente, o altro componente il nucleo familiare, non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato punti 6

NOTA BENE: Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014), di seguito riportato:

Art. 2 - Criterio di definizione di morosità incolpevole

1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

a15) Richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014..... punti 1

Il canone considerato è quello annuo, risultante dal contratto registrato, al netto di oneri accessori e spese.

I punteggi di cui alle lettere a14) e a15) non sono tra loro cumulabili.

Non sono cumulabili i punteggi: a4) con a6); a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

In questi casi si sceglie il criterio che consente di ottenere il maggior punteggio.

ART. 5 - RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

La domanda, corredata dalla fotocopia di un documento valido d'identità dell'intestatario, a pena di nullità, dovrà pervenire per posta, con lettera raccomandata A/R, oppure consegnata a mano, al seguente indirizzo e con la seguente intestazione: **COMUNE DI CORSANO – UFFICIO PROTOCOLLO – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO – ovvero trasmessa tramite pec 45l'indirizzo comune.corsano@pec.rupar.puglia.it entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'albo pretorio on line del Comune di Corsano.**

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvederà all'attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, **è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune per quarantacinque giorni.**

ART. 6 - VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Per l'accoglimento della domanda e l'attribuzione dei relativi punteggi così come indicati nel presente bando, il dichiarante deve produrre tutte le dichiarazioni richieste nel modello di domanda.

A. Dichiarazioni dei requisiti

Il richiedente dovrà dichiarare nel modello di domanda:

1) di essere cittadino italiano, ovvero cittadino straniero della comunità europea ovvero cittadino straniero extracomunitario;

2) di essere residente o di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Corsano ovvero di essere destinato a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi, compresi in tale ambito;

3) la composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione così come risultante all'ufficio anagrafe del Comune;

nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado o persone non legate da vincoli di parentela e affinità, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione; l'eventuale condizione di soggetto legato da unione civile (L. 76/2016).

4) di non essere titolare, né il richiedente, né i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; se non cittadino italiano autocertificazione accompagnata da attestazione dell'autorità consolare competente, tradotta in lingua italiana da parte dell'autorità consolare;

5) di non aver ottenuto, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo le ipotesi espressamente ammesse dall'art. 3, comma 1, lettera d), della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.;

6) il reddito complessivo conseguito nell'anno 2025 (dichiarazione dei redditi 2026, ove già presentata, e/o CU 2026) dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare per il quale viene richiesta l'assegnazione;

7) di non aver ceduto – né il richiedente né i componenti il nucleo familiare – in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

8) Il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al bando di concorso.

B. Dichiarazioni per l'attribuzione del punteggio

Per l'attribuzione di eventuali punteggi, il richiedente deve dichiarare nel modello di domanda:

1) data del matrimonio e/o inizio convivenza;

2) data di inizio occupazione dell'attuale alloggio;

3) data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;

4) volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio.

C. Dichiarazioni particolari condizioni soggettive ed oggettive

Nel caso in cui il concorrente si trovi in una e più delle condizioni soggettive ed oggettive riportate nel modello di domanda, dovrà produrre la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

- 1) Certificazione relativa alle condizioni di improprietà o ant igienica e/o sovraffollamento dell'alloggio, rilasciata dall'Asl, dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un professionista abilitato;
- 2) Attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente del nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%;
- 3) Certificato dell'autorità consolare attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso – dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 4) Attestazione comprovante la qualifica di profugo;
- 5) Provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evince la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
- 6) Provvedimento attestante il trasferimento di ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca dell'alloggio di servizio;
- 7) Provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per immoralità o inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca dell'alloggio di servizio;
- 8) Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente (l'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Corsano e quello di residenza sia superiore a 40 km);
- 9) Contratto di locazione **registrato** da cui risulti che il canone di locazione incide in misura non inferiore al 30 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera e), della L.R. n. 10/2014;
- 10) Ogni altro documento necessario per capire o comprovare quanto dichiarato nella domanda, anche ai fini dell'attribuzione degli eventuali punteggi previsti dal presente bando.

D. Accertamento del reddito

Il reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare. A partire dal 1° gennaio 2027 il

reddito sarà acquisito con ISEE del nucleo familiare disciplinato dalla delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procede all'annullamento dell'assegnazione e si modifica in conseguenza la graduatoria.

La mancanza di reddito o lo stato di indigenza devono essere autocertificate ai sensi di legge.

La falsa dichiarazione sugli stati di mancanza di reddito e/o stato di indigenza comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

Il Comune si riserva, inoltre, di richiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni elemento utile per

comprovare la situazione denunciata nella domanda, anche mediante la forma del soccorso istruttorio di cui al successivo art. 7. Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antighienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Corsano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE

A norma di quanto previsto negli artt. 4 e 5 della L.R. n. 10/2014 e smi, il procedimento di formazione della graduatoria utile all'assegnazione degli alloggi seguirà il seguente iter amministrativo.

L'istruttoria delle domande pervenute e la relativa attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria provvisoria verrà effettuata da una commissione interna all'Ente nominata dal Responsabile del Procedimento.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, verrà data priorità a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42 della L.R. n. 10/2014 e smi, per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione provinciale di cui sopra.

La Commissione provinciale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale

competente mediante compilazione di apposito formulario pubblicato sul sito istituzionale dell'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA).

Anche per la graduatoria definitiva, ai fini della collocazione nella graduatoria, a parità di punteggio, verrà data priorità a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante (Segretario comunale).

ART. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi che siano già disponibili o che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione così come indicato all'art. 8 della LR 10/2014.

Il mutamento dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettere a1), a2), a3) e a5), della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a15) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al precedente periodo, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'articolo 42, Legge Regionale n. 10/2014.

Il Comune e l'Ente gestore (Arca Sud Salento) possono, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti (art.8 p.4 della L.R. n. 10/2014).

ART. 9 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del Comune.

Gli standard alloggiativi sono quelli riportati ai commi 2 e 2bis dell'art. 10 della L.R. n. 10/2014 e smi.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della stessa L.R. n. 10/2014 e smi, sia non inferiore a mq 45.

In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a (rif. comma 2 art. 10 LR 10/2014 e smi):

45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.

55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.

70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.

85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.

95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al capoverso precedente (rif. comma 2bis art. 10 LR 10/2014 e smi).

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

La deroga così proposta deve essere accettata dal richiedente e l'eventuale rinuncia non è motivo di esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.

Ai fini degli standard alloggiativi, la verifica ai fini dell'assegnazione verrà effettuata in relazione allo stato di famiglia al momento dell'assegnazione.

ART. 11 – SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi interventi costruttivi che si concludono nel tempo di vigenza del bando, il Comune, d'intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014, salva la deroga prima descritta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17. La Giunta Regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta Regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario. Il contratto tipo contiene: a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione; b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio; c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto; d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili; e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni; f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;

- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità.

ART. 12 – AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE

Per l'aggiornamento della graduatoria definitiva è facoltà del Comune di Corsano pubblicare bandi integrativi nell'arco del biennio previsto dall'art. 4, comma 2, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. La graduatoria definitiva è valida fino all'approvazione di una nuova graduatoria definitiva. I bandi integrativi costituiscono l'unica modalità con la quale il Comune può aggiornare la graduatoria, non essendo consentita la riapertura dei termini di partecipazione al bando generale.

ART. 13 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10 del 7 Aprile 2014 e alla successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali conferiti dai concorrenti saranno trattati dal Comune di Corsano, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., ivi comprese l'istruttoria delle domande, la verifica dei requisiti, l'attribuzione dei punteggi, la formazione e pubblicazione delle graduatorie, i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le comunicazioni alla struttura regionale competente, all'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA), all'ente gestore territorialmente competente e agli altri soggetti pubblici nei limiti previsti dalla legge. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione al bando; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità di istruire la domanda. Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione. I dati particolari e giudiziari eventualmente conferiti saranno trattati esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Restano fermi i diritti dell'interessato previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Corsano. Il responsabile del procedimento per il presente bando è il Dott. Davide Bisanti, Responsabile del Settore Socio Assistenziale - Servizi Sociali, i cui dati di contatto sono i seguenti:

Sede: Palazzo Comunale, Via della Libertà, 1 - 73033 Corsano (Le)

telefono: [+0039 0833 531170](tel:+00390833531170)

indirizzo e-mail: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445).

Il Comune di Corsano, nel caso di dichiarazioni dubbie invierà la documentazione agli organi competenti per il controllo di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

ART. 15- RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 4, L. R. nr.10/2014 per il tramite del Comune.

Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione suddetta.

La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione citata.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti.

ART. 16 – ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO A – Modello di domanda (allegato obbligatorio per l'istanza)

ALLEGATO B – Scheda situazione reddituale del nucleo familiare (allegato obbligatorio per l'istanza)

ALLEGATO C – Dichiarazione per assenza di reddito

ALLEGATO D – Dichiarazione per stato di indigenza

ALLEGATO E – Dichiarazione art. 3 co. 3 LR 10/2014 (ai fini del riconoscimento dei punteggi di cui alle lett. a5), a10), a11) dell'art. 5)

ALLEGATO F - autocertificazione alloggio sovraffollato

ART. 17 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale o agli uffici dei servizi sociali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico o previo appuntamento da richiedere agli indirizzi di cui al punto precedente.

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Davide Bisanti, Responsabile del Settore Socio Assistenziale - Servizi Sociali del Comune di Corsano.

DAVIDE
BISANTI
05.10.2026
18:49:56
GMT+02:00



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott . Davide Bisanti